



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture
e della Mobilità
Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti
Servizio 7 – Politiche urbane e abitative
U.O. S7.02



IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;
- Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”;
- Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “ Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”
- Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.lgs. n. 118 del 18 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- Visto l'art. 11 della legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015, che dispone l'applicazione del D.lgs. 118/2011;
- Vista la legge regionale 08/05/2018, n. 9, di approvazione del bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2018 ed il triennio 2018/2020;
- Visto il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del D.P.R.S. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;
- Visto il D.P.R.S. n. 701 del 16 febbraio 2018 con cui il Presidente della Regione ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti al Dr. Fulvio Bellomo;
- Visto il D.D.G. n. 1547 del 6 luglio 2016 con il quale il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, ha conferito al Dott. Calogero Franco Fazio l'incarico di Dirigente della struttura Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative;
- Visto il Regolamento (UE) n. 1301 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce le norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per

- gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei;
- Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3.3.2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Visto l'Accordo di Partenariato di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
- Visto il Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 (di seguito PO FESR) approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2015) 5904 del 17.8.2015 e adottato dalla Giunta regionale di governo in via definitiva con deliberazione n. 267 del 10.11.2015;
- Considerato che la strategia dell'Asse 9 "Inclusione Sociale e lotta alla povertà" del PO FESR Sicilia 2014/2020, è orientata a ridurre il disagio abitativo e sociale;
- Considerato in particolare, che l'azione 9.4.1 del suddetto Asse 9 del PO FESR 2014/2020 intende promuovere *"Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica dei Comuni e ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi"*;
- Vista la Deliberazione di Giunta regionale di Governo n. 103 del 06 marzo 2017, con la quale è stato approvato il Manuale per l'attuazione degli interventi del Programma Operativa FESR Sicilia 2014/2020;
- Visto il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) versione maggio 2018-integrata e il manuale dei controlli di 1° livello versione giugno 2018 con allegate le check list;
- Vista la nota prot. 13541 del 10/08/2018 del Dipartimento della programmazione – Area 5 Programmi Comunitari, concernente le procedure per l'imputazione di operazioni coerenti con gli obiettivi e finalità del PO ed originariamente finanziate con risorse diverse dai fondi strutturali e di investimento europei;
- Considerato che il programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di Quartiere II", di cui al D.M. 276/12/2001 registrato alla Corte dei Conti in data 11/04/2002 reg. 1 fg. 199 e successiva modifica con D.M. 30/12/2002 registrato alla Corte dei Conti in data 25/03/2003 reg. 1 fg. 215, attivato mediante pubblicazione del bando pubblico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 41 del 19 settembre 2003, può essere considerato coerente con le finalità dall'Azione 9.4.1 del PO FESR 2014/2020;
- Visto Il D.D.G. n. 2555 del 21/09/2018 registrato alla Corte dei Conti in data 04/10/2018 reg.1 fg. 114, con il quale è approvata la pista di controllo relativa all'individuazione, all'imputazione al PO 2014/2020 e all'attuazione delle operazioni che si configurano quali "Progetti retrospettivi" coerenti con l'azione 9.4.1;
- Visto il D.D.G. n. 2977 del 19/10/2018, registrato alla corte dei Conti in data 31/10/2018 reg. 1 fg. 119, con il quale verificata la coerenza degli interventi compresi nel programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di Quartiere II", con i requisiti previsti dall'Asse 9 "Inclusione Sociale e lotta alla povertà", Azione 9.4.1. del PO FESR 2014/2020, sono stati imputati e ammessi alla rendicontazione del PO FESR 2014/2020 Azione 9.4.1 due interventi comprendente tra l'altro l'intervento di Programma di "Contratti di Quartiere II - Colle del Castello" nel comune di Vizzini per l'importo complessivo di €. 3.500.000,00;

Considerato che lo stesso D.D.G. n. 2977 del 19/10/2018 prevede che venga sottoscritta una convenzione regolante i rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti con i beneficiari interessati dalle operazioni selezionate;

Considerato altresì che, anche nelle piste di controllo riguardanti le procedure per l'attuazione delle operazioni finanziate nel PO FESR Sicilia 2014/2020, è previsto che si proceda alla sottoscrizione e alla successiva approvazione della suddetta Convenzione;

Considerato che in data 19 novembre 2018 è stata sottoscritta la Convenzione regolante i rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti e l'Amministrazione Comunale di Vizzini per la realizzazione del progetto di “*Contratti di Quartiere II - Colle del Castello*”(obblighi del beneficiario);

Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello stato

DECRETA

ART. 1

E' approvata la Convenzione – sottoscritta in data 19 novembre 2018 - regolante i rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti e l'Amministrazione Comunale di Vizzini relativamente alla realizzazione del progetto di “*Contratti di Quartiere II - Colle del Castello*” allegata al presente decreto. Il predetto intervento è di importo pari a €. 3.500.000,00 – Codice CUP B99G1500000002, Codice Caronte SI_1_16961.

ART. 2

Il presente Decreto, è trasmesso alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Infrastrutture e Mobilità, per il controllo di competenza. Sarà inoltre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e inserito sia nel sito istituzionale del Dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti che in quello del PO FESR www.euroinfosicilia.it.

Palermo 27/11/2018

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

Arch. Enrico Gugliotta

firmato

IL CAPO SERVIZIO

Dott. Calogero Franco Fazio

firmato

IL DIRIGENTE GENERALE

Dott. Fulvio Bellomo

firmato

Decreto Vistato dalla Ragioneria Centrale per L'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della mobilità in data 04/12/2018 al n. 2127



UNIONE EUROPEA
FESR



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



PO FESR SICILIA
2014-2020

PROGRAMMA OPERATIVO FESR SICILIA 2014/2020

ASSE 9 AZIONE 9.4.1

CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI

TRA

**LA REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE,
DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI**

E

COMUNE DI VIZZINI (CT)

PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO :

Programma Innovativo in Ambito Urbano
"Contratto di Quartiere II - Colle del Castello"

ai sensi dell'art.125, paragrafo 3, lettera c) del Reg.(UE) 1303/2013

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1301 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3.3.2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- l'Accordo di Partenariato di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;

- il Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 (di seguito PO FESR) approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2015) 5904 del 17.8.2015 e adottato dalla Giunta regionale di governo in via definitiva con deliberazione n. 267 del 10.11.2015;

- la Decisione 2012/21/UE (9380) relativa all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106 del TFUE agli aiuti di stato per cui le Autorità pubbliche sono esentate dall'obbligo di notificare alla Commissione europea le compensazioni di servizio pubblico per talune categorie di SIEG, tra i quali rientra l'edilizia sociale;

- la legge 5 agosto 1978, n. 457 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 4, lettera g), che dispone che le Regioni provvedono a definire i costi massimi ammissibili, nell'ambito dei limiti stabiliti dal comitato per l'edilizia residenziale presso il Ministero dei lavori pubblici;

- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;

- la legge n. 21 del 08 febbraio 2001 e ss.mm.ii.;

- la Legge n. 133 del 6 agosto 2008, articolo 11, relativa al Piano Nazionale di edilizia abitativa;

- la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.;

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- la Legge 23 maggio 2014 n. 80 "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015";

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 di previsione del Piano nazionale di contrasto alla Povertà che prevede altresì l'avvio per tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà – SIA (sostegno all'inclusione attiva);

o il Decreto legislativo n. 159 del 6.9.2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" e ss.mm.ii.;

- il Decreto legislativo 18.4.2016 n. 50, recante "attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

- il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e ss.mm.ii., recante il testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii.;

- il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - DPCM del 16 luglio 2009 che ha approvato, in allegato, il "Piano nazionale di edilizia abitativa" 16 luglio 2009;

- la Delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003 Aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa (legge n. 431/1998, art. 8).
- la Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 22 aprile 2008 “Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea” pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008;
- la Legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 e ss.mm.ii;
- la Legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011 sulla semplificazione e trasparenza amministrativa e ss.mm.ii;
- la Legge Regionale n. 1 del 3 gennaio 2012 n. 1 recante “Riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo economico”;
- la Legge regionale n. 8 del 17.5.2016 recante “Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie”, e in particolare art. 15 “Attuazione della programmazione comunitaria, commi 9 e 10, e art.24 “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- la Legge regionale n. 16 del 10.8.2016 di recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della repubblica del 6 giugno 2001, n. 380;
- il Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e il Comando regionale della Guardia di Finanza ai fini del coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei Fondi strutturali comunitari;
- la Deliberazione della Giunta regionale di governo n. 267 del 10.11.2015 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17.8.2015 – Adozione definitiva”;
- la Deliberazione della Giunta regionale di governo n. 266 del 27.7.2016 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione – Documento integrato”;
- la Deliberazione della Giunta regionale di governo n. 267 del 27.7.2016 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Ripartizione delle risorse del programma per centri di responsabilità e obiettivi tematici - Approvazione”;
- la Deliberazione della Giunta regionale di governo n. 285 del 9.8.2016 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018 - Apprezzamento”;
- la Deliberazione della Giunta regionale di governo n. 333 del 18.10.2016 “Piano di rafforzamento Amministrativo (PRA). Programmazione 2014/2020. – Approvazione;
- la Deliberazione della Giunta regionale di governo n. 385 del 22.11.2016 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale per l’attuazione”;
- la Deliberazione della Giunta regionale di governo n. 103 del 06.03.2017 aggiornamento “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale per l’attuazione”;

- il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) versione maggio 2018 integrata e il manuale dei controlli di 1° livello versione giugno 2018 con allegate le check list;
- il DDG 2982 del 9 dicembre 2015 del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, pubblicato nella GURS del 31/12/2015, recante “ Nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia sociale” ;
- la Circolare dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità n. 86313 del 4.5.2016 recante disposizioni attuative del D.Lgs n. 50 del 18.4.2016 di riforma degli appalti pubblici;
- la Circolare sulle procedure di attuazione dell'Azione 9.4.1., pubblicata sulla GURS n. 20 del 12/05/2017 (di seguito Circolare);
- la nota prot. 13541 del 10/08/2018 del Dipartimento Programmazione – Area 5 programmi comunitari, concernente le procedure per l'imputazione di operazioni coerenti con gli obiettivi e le finalità del PO ed originariamente finanziate con risorse diverse dai fondi strutturali e di investimento europei;
- il programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratto di Quartiere II”, di cui al D.M. 27/12/2001 registrato alla Corte dei Conti in data 11/04/2002 reg. 1 fg. 199 e successiva modifica con D.M. 30/12/2002 registrato alla Corte dei Conti in data 25/03/2003 reg. 1 fg. 215, attivato mediante pubblicazione del bando pubblico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 41 del 19 settembre 2003;
- il Decreto del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. P/71/05 del 02/03/2005 registrato alla Corte dei Conti in data 01/08/2005 reg. 8 fg. 325, con il quale è stata approvata la graduatoria delle proposte relative al bando “Contratto di Quartiere II”, presentate dai comuni della Regione Siciliana ritenuti ammissibili e finanziabili fino alla capienza dei fondi a disposizione della regione Medesima
- l'Accordo di programma quadro per la realizzazione degli interventi di cui al programma sopra citato, del 27/12/2005 e l'atto aggiuntivo all'Accordo di programma quadro citato, del 29/11/2007, con i quali sono state stabilite le indicazioni operative per l'attuazione del programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratto di Quartiere II”;
- il D.D.G. n. 2555 del 21/09/2018, registrato alla Corte dei Conti in data 04/10/2018, reg. 1, foglio 114 con il quale è approvata la pista di controllo relativa all'individuazione, all'imputazione al PO FESR 2014/2020 e all'attuazione delle operazioni che si configurano quali “progetti retrospettivi” coerenti con l'azione 9.4.1.;
- il D.D.G. n. 2977 del 19/10/2018, registrato alla Corte dei Conti in data 31/10/2018, reg. 1, foglio 119, con il quale sono stati imputati e ammessi alla rendicontazione del PO FESR 2014/2020 due interventi compresi nel programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di quartiere II” con i requisiti previsti dall'Asse 9 “inclusione sociale e lotta alla povertà”

TUTTO CIO' PREMESSO

parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene quanto segue

Art. 1 – Oggetto e validità della Convenzione

1. I rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti (di seguito, "Regione") e il Comune di Vizzini (CT), soggetto beneficiario (di seguito, "Beneficiario") del contributo finanziario (di seguito, anche "contributo" o "finanziamento") a valere sul programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II", oggetto di *trascinamento* sul Programma Operativo FESR Regione Siciliana 2014/2020 (di seguito, "Programma"), Asse 9 Azione 9.4.1 Intervento PATT 794, per l'importo di € 3.500.000,00 a valere sulla quota regionale, per la realizzazione dell'intervento "Programma Innovativo in Ambito Urbano "Contratto di Quartiere II – Colle del Castello" – CUP B99G1500000000002 sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

2. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa da parte del Beneficiario ed ha validità fino al completamento delle attività dell'Intervento e, comunque, sino all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari alla conclusione del PO FESR Sicilia 2014-2020.

3. Tutti i termini indicati nella presente Convenzione sono da intendersi riferiti a giorni naturali e consecutivi, salvo ove diversamente indicato.

Art. 2 – Obblighi del Beneficiario

Il Beneficiario provvede a dare attuazione all'Operazione e, al fine di garantire il rispetto delle procedure di gestione previste per il Programma, si obbliga a:

1. rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'Operazione, tutte le norme e i principi comunitari, nazionali e regionali applicabili in materia di appalti (sia per quanto attiene all'aggiudicazione, sia per quanto riguarda l'esecuzione), concorrenza, aiuti di Stato, tutela dell'ambiente e pari opportunità;

2. rispettare le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relative all'ammissibilità a rimborso delle spese sostenute e a sostenersi per l'esecuzione dell'Operazione;

3. garantire il rispetto e l'applicazione delle norme in materia di informazione e pubblicità del finanziamento con Fondi strutturali e di investimento europei (di seguito, "Fondi SIE") dell'Intervento, in particolare delle disposizioni del Capo II del Reg. Es. (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e 5);

4. applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento delle attività a terzi;

5. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10/1991 e s.m.i. nonché le altre disposizioni nazionali e regionali in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione ex lege n. 190/2010;

6. garantire la capacità amministrativa e operativa della sua struttura necessaria alla realizzazione dell'Operazione;

7. nominare il REO (Responsabile Esterno dell'Operazione) che deve provvedere all'alimentazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, reso disponibile dalla Regione, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE;

8. conservare la documentazione relativa all'Operazione, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nei modi indicati nel successivo art. 9 della Convenzione per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'Intervento completato;

9. rendere disponibile e trasmettere, in formato elettronico ed eventualmente in formato cartaceo, la documentazione di cui al precedente punto 8 entro i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta;

10. consentire le verifiche *in loco*, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie;

11. assicurare che l'Operazione sia completata, in uso e funzionante entro il termine previsto per l'ammissibilità della spesa dalla normativa vigente;

12. dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti l'Operazione.

Art. 3 – Determinazione del contributo finale

Ai fini della determinazione del contributo finale, di cui al successivo comma 3 :

1. Il Beneficiario trasmette alla Regione entro 30 giorni dalla stipula della Convenzione, i relativi provvedimenti di approvazione dell'aggiudicazione, unitamente al contratto, al cronoprogramma e al quadro economico rideterminato e approvato, redatto – per quanto attiene le spese ammissibili – con i criteri di cui all'art. 5 della presente Convenzione.

2. Unitamente dalla documentazione di cui sopra, qualora non già trasmessi, il Beneficiario deve inserire nella sezione documentale di Caronte:

- nel caso di acquisizione di servizi e forniture: la documentazione completa (decreto a contrarre, bando/avviso, disciplinare di gara, capitolato d'appalto, progetto di servizi o forniture, ecc.) prevista dalla disciplina nazionale e regionale per l'espletamento della procedura di affidamento del contratto pubblico ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 per la acquisizione di servizi e forniture;
- nel caso di OO.PP. : la documentazione completa (decreto a contrarre, bando/avviso, disciplinare di gara, capitolato d'appalto, ecc.) prevista dalla disciplina nazionale e regionale per l'espletamento della procedura di affidamento del contratto pubblico ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 per la realizzazione dei lavori, ivi compreso, se non già inserito, il progetto esecutivo dell'intervento, munito di tutti i pareri e i nulla osta previsti dalla normativa nazionale in materia di OOPP.

3. La Regione procede all'emissione del Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento al netto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della/e gara/e e lo notifica a mezzo PEC, previa registrazione della Corte di Conti, al Beneficiario.

Art. 4 – Spese ammissibili

1. L'importo del contributo finanziario definitivamente quantificato costituisce l'importo massimo a disposizione del Beneficiario ed è fisso e invariabile in aumento.

2. Le spese ammissibili al contributo finanziario a valere sul PO FESR 2014/2020 sono quelle definite, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, nel Programma e nella programmazione attuativa dell'Azione vigente al momento della pubblicazione della Circolare per la selezione delle operazioni da ammettere a contribuzione finanziaria.

3. Sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- spese relative all'esecuzione dei lavori, all'acquisto delle forniture e dei servizi connessi all'esecuzione dell'opera stessa;
- spese generali, comprendenti:
 - spese tecniche (progettazione, indagini, studi e analisi, rilievi, direzione lavori, collaudi, studi di fattibilità economica finanziaria, perizie e consulenze professionali) fino a un massimo del 10% dell'importo dei lavori;
 - oneri per la sicurezza;

○ imprevisti;

- acquisizione di terreni ed immobili fino al 10% dell'investimento ammesso purché necessari alla realizzazione dell'intervento;
- indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni, finalizzate all'esecuzione delle opere);
- certificazione di qualità dei prodotti e/o dei servizi;
- attività di divulgazione e promozione delle attività e dei servizi offerti fino a un massimo del 2% dell'investimento concesso.

4. Nel solo caso di realizzazione di OOPP : per spese generali, da prevedere nel quadro economico tra le somme a disposizione del Beneficiario, si intendono quelle relative alle seguenti voci previste dalla normativa vigente in materia di appalti: progettazione, indagini, studi e analisi, rilievi, direzione lavori, collaudi, studi di fattibilità economica finanziaria, perizie e consulenze professionali.

5. Nel solo caso di realizzazione di OOPP : le spese di esproprio e di acquisizione delle aree non edificate, ammissibili in presenza della sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisizione delle aree e l'infrastruttura da realizzare, non possono superare il 10% dell'importo di progetto.

6. Nel solo caso di realizzazione di OOPP : le spese per acquisto di edifici già costruiti sono ammissibili purché siano direttamente connesse alla realizzazione dell'Operazione ed esclusivamente nei limiti e alle condizioni di cui alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

7. Nel solo caso di realizzazione di OOPP : le spese per rilievi, accertamenti e indagini, ivi comprese quelle geologiche e geotecniche non a carico del progettista, da prevedere nel quadro economico tra le somme a disposizione del Beneficiario, non possono superare il 4% della spesa totale ammissibile dell'Intervento.

8. Nel solo caso di realizzazione di OOPP: eventuali maggiori oneri che si dovessero verificare a titolo di spese generali o di acquisizione di immobili o di somme a disposizione del Beneficiario, rispetto a quelli precedentemente indicati ai commi 4, 5, 6 e 7, resteranno a carico del finanziamento originario.

9. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa aggiudicataria, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.

10. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.

11. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si fa rinvio alle disposizioni di cui alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

12. Tutte le spese non imputabili al PO FESR 2014/2020, resteranno a carico del "Programma di innovativo in ambito urbano – Contratti di Quartiere II" fermo restando il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal D.M. 276/12/2001 e successiva modifica con D.M. 30/12/2002 e dal bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 41 del 19 settembre 2003

Art. 5 – Modalità di erogazione del contributo finanziario

Al fine di evitare criticità finanziarie dovute alla tempistica dei rimborsi, il progetto oggetto della presente convenzione, continuerà a seguire il circuito finanziario dell'originaria fonte di finanziamento, ai sensi di quanto previsto dalla nota del Dipartimento della Programmazione, prot. n. 13541 del 10/08/2018, fermo restando il rispetto dei principi comunitari.

Nel caso di ulteriori pagamenti, successivi alla stipula della presente convenzione, il Servizio verificherà :
- il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

- che il Beneficiario abbia adempiuto agli obblighi di monitoraggio di cui all'art. 15, comma 9, della L.R. 8/2016, come sostituito dall'art. 21, comma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2017, di cui alla Circolare esplicativa prot. n. 23299 del 29/12/2017;
 - che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto allineamento di Caronte.
- L'intera documentazione di spesa dovrà essere annullata con la dicitura non cancellabile:
“Documento contabile finanziato a valere sul Programma Operativo Regionale Siciliana FESR 2014- 2020 - ammesso per l'intero importo di euro _____”.

Art. 6 - Rendicontazione

Il Beneficiario è tenuto a rendicontare la spesa sostenuta e quietanzata tramite il sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, messo a disposizione dalla Regione, utilizzando le credenziali ricevute unitamente alla notifica del Decreto di approvazione della Convenzione, ovvero attraverso l'utilizzo di appositi moduli messi a disposizione dalla Regione.

Tutte le dichiarazioni previste per il riconoscimento delle spese e l'erogazione del contributo finanziario devono essere rilasciate dal Legale rappresentante del Beneficiario, o da persona da questi delegata con apposita procura – da allegare in originale o copia conforme all'attestazione – ai sensi e con le modalità di cui al D.P.P. n. 445/2000 e s.m.i.

Art. 7 - Monitoraggio

1. Il Beneficiario provvede a fornire alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Intervento, imputando gli stessi nel sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte con le credenziali ricevute.
2. Il Beneficiario si impegna a caricare nella sezione documentale del sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, tutti gli atti e la documentazione relativi all'Operazione, compresa l'intera documentazione giustificativa della spesa.
3. Entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza di ciascun bimestre (febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre), il Beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione, nonché gli atti e la documentazione progettuale relativa alla stessa, compresa l'intera documentazione giustificativa della spesa, con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, per garantire alla Regione il rispetto degli obblighi e impegni di monitoraggio nei confronti dello Stato e dell'UE. In assenza di avanzamento dei dati rispetto al bimestre precedente, il Beneficiario deve, comunque, comunicare la circostanza dell'assenza di ulteriore avanzamento e confermare i dati precedenti.
4. La regolare trasmissione dei dati di monitoraggio di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 costituisce condizione necessaria per l'erogazione, da parte della Regione, delle quote del contributo finanziario così come disciplinato dall'art. 5 della presente Convenzione.
5. La trasmissione puntuale dei dati di monitoraggio di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, costituisce altresì condizione per accedere a eventuali istituti premiali previsti da successivi Avvisi, in rispondenza e conformità alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

Art. 8 – Modalità di conservazione della documentazione

Il Beneficiario è tenuto a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate, in formato cartaceo o elettronico, su supporti per i dati comunemente accettati, in rispondenza agli obblighi di formazione, trattamento, trasmissione e conservazione dei documenti previsti dalla disciplina nazionale applicabile al Beneficiario medesimo. Tali documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle

finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati, nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy vigente (D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.).

Il Beneficiario che utilizza sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini (ossia che effettuano scansioni dei documenti originali e li archiviano in forma elettronica) deve organizzare e garantire che: ciascun documento elettronico scannerizzato sia identico all'originale cartaceo, sia impossibile scannerizzare lo stesso documento cartaceo per produrre documenti elettronici diversi, ciascun documento elettronico resti unico e non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da quello iniziale. La procedura di approvazione, contabile e di pagamento deve essere unica per ciascun documento elettronico. Non deve essere possibile approvare, contabilizzare o pagare lo stesso documento elettronico più volte. Una volta sottoposto a scansione, deve essere impossibile modificare i documenti elettronici o creare copie alterate.

Il Beneficiario è tenuto a garantire l'archiviazione dei documenti di progetto al fine di consentire, anche successivamente alla chiusura del progetto medesimo:

1. una chiara ricostruzione dei dati di spesa e dei documenti di progetto;
2. la riconciliazione dei documenti di spesa con ogni richiesta di rimborso.

Come già indicato all'art. 2, paragrafi 8 e 9 della presente Convenzione, il Beneficiario deve conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'Intervento, nei modi e per le finalità di cui al presente articolo, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati, così come indicato al comma 3 dell'art. 5 della presente Convenzione, per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'intervento completato, nonché deve consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e UE.

Art. 9 – Controlli

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Intervento. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'Operazione.
2. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'Operazione.
3. L'Operazione ammessa a contribuzione finanziaria è soggetto alle verifiche e agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dello stesso, nei modi e termini di legge.

Art. 10 – Disponibilità dei dati

1. I dati relativi all'attuazione dell'Operazione, così come riportati nel sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.
2. Il Beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai Soggetti attuatori, esecutori a qualsiasi titolo, e prestatori di servizio, fornitori, e subcontraenti.
3. I dati generali relativi all'Operazione e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al pubblico.

Art. 11 - Stabilità dell'operazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'Operazioni ammessa a contribuzione finanziaria, pena il recupero del contributo finanziario accordato, per i cinque anni successivi al loro completamento non deve subire modifiche sostanziali:

- a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico;
- b) che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà di una infrastruttura o della cessazione di una attività produttiva.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'Operazione saranno recuperati dalla Regione in proporzione al periodo per il quale i predetti requisiti non sono stati soddisfatti.

Art. 12 – Rinuncia e Varianti

1. Nel corso dell'attuazione il Beneficiario deve comunicare alla Regione eventuali autorizzazioni concesse per modifiche o varianti dell'Intervento, ivi comprese quelle disposte ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Nel caso di modifiche e varianti sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, la Regione può autorizzare una nuova procedura di appalto previa motivata richiesta da parte del Beneficiario.
3. La durata del processo di esame delle varianti richieste dal Beneficiario sarà proporzionata alla complessità della variante richiesta e si concluderà ordinariamente entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza corredata di tutta la documentazione prevista dalla normativa nazionale e regionale, ivi compresa quella relativa ai controlli e alle verifiche di competenza di soggetti terzi (ANAC, UREGA, ...) e comunque non oltre il termine stabilito ai sensi della legge regionale n. 10/1991 e s.m.i..
4. In caso di positiva valutazione delle richieste di modifiche o varianti la Regione provvederà alla loro approvazione attraverso un Decreto di approvazione delle varianti, con eventuale rideterminazione del finanziamento ai sensi dell'art. 4 della presente Convenzione che, previa registrazione da parte della Corte dei Conti, sarà notificato al Beneficiario.

Art. 13 – Revoca della contribuzione finanziaria

In caso di revoca parziale del contributo finanziario conseguente alla non ammissibilità di alcune spese richieste a rimborso, queste ultime restano a totale carico del finanziamento originario.

Art. 14 - Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente Convenzione, ove la Regione sia attore o convenuto, è competente il Foro di Palermo, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Art. 15 – Richiamo generale alle norme applicabili e alle disposizioni dell'UE

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia, nonché le disposizioni impartite dall'UE.

Si richiamano, altresì, l'Accordo di programma quadro per la realizzazione degli interventi, di cui al programma sopra citato, del 27/12/2005 e l'atto aggiuntivo all'Accordo di programma quadro, del 29/11/2007, nonché il DDG 0053 del 28/01/2015 di ammissione a finanziamento del progetto.

Palermo, 19/11/2018

Per il Beneficiario, il legale rappresentante o il RUP delegato

firmato

Per la Regione Siciliana, il Responsabile dell'Azione

Dott. Calogero Franco Fazio

firmato